



Approvazione delle modifiche ai modelli di versamento “F24”, “F24 Accise e “F24 Semplificato”, per l’esecuzione dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni – Approvazione delle modifiche al modello di quietanza dei versamenti eseguiti con modalità telematiche mediante modello F24

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

1. Modifiche ai modelli di versamento F24, F24 Accise, F24 Semplificato e alle relative avvertenze

- 1.1 Al modello “F24” approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 aprile 2012, nell’intestazione della “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” è inserito il campo “IDENTIFICATIVO OPERAZIONE”.
- 1.2 A seguito della modifica di cui al punto 1.1 con il presente provvedimento si approva il nuovo modello “F24” unitamente alle “Avvertenze per la compilazione” di cui all’allegato 1, reso disponibile presso le banche, Poste Italiane Spa e agenti della riscossione e in formato elettronico sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
- 1.3 Al modello “F24 Accise” approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 aprile 2012, nell’intestazione della “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” è inserito il campo “IDENTIFICATIVO OPERAZIONE”.
- 1.4 A seguito della modifica di cui al punto 1.3 con il presente provvedimento si approva il nuovo modello “F24 Accise” unitamente alle “Avvertenze per la compilazione” di cui all’allegato 2, reperibile esclusivamente in formato elettronico sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

- 1.5 Sono approvate le specifiche tecniche di trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai versamenti unitari effettuati in via telematica utilizzando i nuovi modelli “F24” e “F24 Accise” riportate negli allegati 3 e 4. che fanno parte integrante del presente provvedimento.
- 1.6 Al modello “F24 Semplificato” approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 maggio 2012, nell’intestazione della sezione “MOTIVO DEL PAGAMENTO” è inserito il campo “IDENTIFICATIVO OPERAZIONE”.
- 1.7 A seguito della modifica di cui al punto 1.6 con il presente provvedimento si approva il nuovo modello “F24 Semplificato” unitamente alle “Avvertenze per la compilazione” di cui all’allegato 5, reperibile esclusivamente in formato elettronico sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

2. Approvazione della modifica al modello di quietanza dei versamenti eseguiti con modalità telematiche mediante modello F24

- 2.1 Al modello di quietanza dei versamenti eseguiti con modalità telematiche mediante modello F24, previsto dall’allegato n. 1 al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 maggio 2012 è inserito il campo “IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI”.
- 2.2 A seguito della modifica di cui al punto 2.1 con il presente provvedimento si approva il nuovo modello di quietanza dei versamenti eseguiti con modalità telematiche mediante modello F24 e la relativa legenda, riportato nell’allegato n. 6 che fa parte integrante del presente provvedimento.

3. Decorrenza delle modifiche

- 3.1 Le modifiche di cui ai punti precedenti hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2013.
- 3.2 Il nuovo modello è reso disponibile agli sportelli di banche, Poste Italiane Spa e agenti della riscossione e in formato elettronico sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
- 3.3 I modelli “F24” preesistenti alle modifiche di cui ai punti 1.1, 1.3 e 1.6 possono essere utilizzati fino al 30 aprile 2014 ove per il versamento non sia richiesta la compilazione del nuovo campo “IDENTIFICATIVO OPERAZIONE”.
- 3.4 Qualora non sia richiesta per il versamento la compilazione del nuovo campo “IDENTIFICATIVO OPERAZIONE”, possono essere inviati i modelli F24 e F24 Accise anche compilati secondo la precedente versione delle specifiche tecniche.

Motivazioni

Con il presente provvedimento sono modificati i modelli di pagamento “F24”, “F24 Accise” e “F24 Semplificato” unitamente alle relative “Avvertenze per la compilazione”, nonché “il modello di quietanza dei versamenti eseguiti con modalità telematiche mediante modello F24” e la relativa legenda. In particolare, nei modelli “F24”, “F24 Accise” e “F24 Semplificato” è introdotto il campo “IDENTIFICATIVO OPERAZIONE” e nel modello di quietanza è inserito il campo “IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI” in cui i contribuenti, ove richiesto dal Comune, indicano *il codice identificativo dell’operazione* cui si riferisce il versamento, comunicato dallo stesso Comune. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati come previsto dall’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, tenuto conto delle esigenze manifestate dai Comuni, le suddette modifiche rispondono anche all’esigenza di correlare i pagamenti dei tributi alle posizioni debitorie dei contribuenti.

In un’ottica di economicità, per consentire lo smaltimento delle scorte dei modelli preesistenti, gli intermediari della riscossione possono distribuire presso i propri sportelli, fino al 30 aprile 2014 il modello “F24” *cartaceo* preesistente alle modifiche di cui al punto 1.1, per l’effettuazione di tutti i pagamenti che non richiedono la compilazione del nuovo campo “IDENTIFICATIVO OPERAZIONE”.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8, comma 1; art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

- Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997;
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 24, commi 39 e 40; art. 25, comma 5, recanti norme in materia di riscossione);
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998;
- Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni;
- Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (art. 37 comma 49), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 agosto 2006.
- Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (art. 14), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214: “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284, supplemento ordinario;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 maggio 2012;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 maggio 2012;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 aprile 2012

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 19 giugno 2013

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio Befera



[

ALLEGATO 5

(Modello F24 SEMPLIFICATO)

DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

Grid for tax code and office codes

DATI ANAGRAFICI

Fields for surname, denomination or reason social

Field for name

Fields for date of birth, sex, and municipality

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

Grid for co-obligated person's tax code

MOTIVO DEL PAGAMENTO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

Table with columns: Sezione, cod. tributo, codice ente, ravn., immob. variati, acc., saldo, num. immob., rateazione/mese rif., anno di riferimento, detrazione, importi a debito versati, importi a credito compensati. Includes SALDO FINALE and EURO +

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

Form for payment details: DATA, CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE (AZIENDA, CAB/SPORETELLO), Pagamento effettuato con assegno, n.ro, tratto / emesso su, cod. ABI, CAB

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

Grid for tax code and office codes

DATI ANAGRAFICI

Fields for surname, denomination or reason social

Field for name

Fields for date of birth, sex, and municipality

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

Grid for co-obligated person's tax code

MOTIVO DEL PAGAMENTO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

Table with columns: Sezione, cod. tributo, codice ente, ravn., immob. variati, acc., saldo, num. immob., rateazione/mese rif., anno di riferimento, detrazione, importi a debito versati, importi a credito compensati. Includes SALDO FINALE and EURO +

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

Form for payment details: DATA, CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE (AZIENDA, CAB/SPORETELLO), Pagamento effettuato con assegno, n.ro, tratto / emesso su, cod. ABI, CAB

COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 *Semplificato*

Il modello F24 *Semplificato* è un modello di pagamento unificato, ideato per agevolare i contribuenti che devono pagare e compensare le imposte erariali, regionali e degli enti locali, comprese l'IMU (Imposta Municipale Propria) e la TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi), presso gli sportelli degli agenti della riscossione, delle banche convenzionate e degli uffici postali.

Attenzione: i campi con lo sfondo grigio relativi a ravvedimento, immobili variati, acconto, saldo, numero immobili e detrazione devono essere compilati, ove richiesto, esclusivamente da chi utilizza il modello di pagamento per i versamenti di IMU, TARES e IMPOSTA DI SCOPO.

Come si compila il modello

Il modello è composto da una sola facciata che contiene due distinte di pagamento: la parte superiore è la copia per chi effettua il versamento, la parte inferiore è la copia per la banca, l'ufficio postale o l'agente della riscossione.

Nella sezione "**CONTRIBUENTE**" occorre riportare il codice fiscale e i dati anagrafici (i campi "codice atto" e "codice ufficio" sono compilati solo se espressamente richiesto dall'ente impositore).

Il "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" deve essere indicato insieme al "codice identificativo", desumibile dalla tabella "codici identificativi" pubblicata sul sito internet "www.agenziaentrate.gov.it" (ad esempio: genitore/tutore = 02; curatore fallimentare = 03; erede = 07), con il codice fiscale del:

– coobbligato;

– erede, genitore, tutore o curatore fallimentare che effettua il pagamento per conto del contribuente e che deve firmare il modello.

All'interno della sezione "**MOTIVO DEL PAGAMENTO**" nella colonna "*Sezione*" il contribuente deve indicare il destinatario del versamento: "**ER**" (erario) o "**RG**" (regione) o "**EL**" (ente locale). Nelle colonne successive deve inserire il codice tributo e il codice ente per i quali si effettua il versamento e l'anno di riferimento cui questo si riferisce, espresso in quattro cifre (ad esempio 2012). L'elenco completo dei codici tributo è disponibile presso gli agenti della riscossione, le banche e gli uffici postali e può essere prelevato anche dal sito internet "www.agenziaentrate.gov.it".

Eventuali errori commessi nella compilazione possono comportare richieste di pagamento della stessa somma già versata.

Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali, anche se queste sono pari a zero (ad esempio: somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00). In presenza di più cifre decimali occorre arrotondare la seconda con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, si arrotonda al centesimo per eccesso, altrimenti per difetto (ad esempio: 52,755 euro arrotondato diventa 52,76; 52,758 euro arrotondato diventa 52,76; 52,752 euro arrotondato diventa 52,75).

Se il contribuente paga gli importi dovuti a titolo di saldo o acconto in unica soluzione, all'interno della sezione "MOTIVO DEL PAGAMENTO, nella colonna "rateazione/mese rif." deve indicare 0101. In caso di pagamento rateale, al momento del pagamento di ciascuna rata, il contribuente deve indicare per ogni tributo, nella colonna "rateazione/mese rif.", la rata che sta pagando e il numero di rate prescelto (ad esempio, se versa la seconda di sei rate, deve indicare 0206).

Dopo la compilazione, il contribuente deve firmare nell'apposito campo "FIRMA".

In caso di addebito sul conto corrente, il contribuente deve indicare il proprio codice IBAN nello spazio "Autorizzo addebito su c/c IBAN", vicino al campo "FIRMA".

Compensazione

Il contribuente può compensare i crediti che gli spettano con debiti inerenti tributi, indicati nello stesso modello F24. Occorre tener presente che il credito si può compensare fino ad azzerare il totale dei debiti. Il saldo finale del modello, infatti, non può mai essere negativo e riportare, quindi, un'eccedenza di credito, ma soltanto positivo, cioè chiudere con un importo da versare, oppure pari a zero.

Anche in quest'ultimo caso, in cui nulla risulta dovuto in seguito alla compensazione perché il saldo finale è zero, il contribuente deve comunque compilare e presentare il modello.

Chi effettua la compensazione, per esporre correttamente i crediti, deve indicare:

a) nella colonna "codice tributo", il relativo codice da cui scaturisce il credito;

b) nella colonna "anno di riferimento", il periodo d'imposta cui si riferisce il credito;

c) nella colonna "importi a credito compensati", l'ammontare del credito che si intende utilizzare in compensazione.

In ogni caso, l'importo massimo compensabile è pari a 516.456,90 euro.

ISTRUZIONI PARTICOLARI PER IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI (*Per i versamenti dei tributi locali (es. IMU e TARES), nel campo "IDENTIFICATIVO OPERAZIONE" è riportato, ove richiesto dal Comune, il codice identificativo dell'operazione cui si riferisce il versamento, comunicato dallo stesso Comune*)

Istruzioni per il versamento dell'IMU

All'interno della sezione "**MOTIVO DEL PAGAMENTO**", nella colonna "*Sezione*" è indicato il codice "**EL**", mentre in ogni riga il contribuente deve:

– nello spazio "codice ente", inserire il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri;

– nello spazio "ravv.", barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;

– nello spazio "immob. variati", barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione;

– nello spazio "acc.", barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;

- nello spazio “saldo”, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
 - nello spazio “numero immobili”, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
 - nello spazio “anno di riferimento”, indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “ravv.”, specificare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata;
 - nello spazio “importi a debito versati” indicare l’importo a debito dovuto. Se il contribuente ha diritto alla detrazione (riportata nella colonna “detrazione”) deve indicare l’imposta al netto della stessa.
- Lo spazio “rateazione” deve essere compilato solo se l’Amministrazione finanziaria fornisce le relative istruzioni, ad esempio con circolari o risoluzioni.

Istruzioni per il versamento della TARES

All’interno della sezione “**MOTIVO DEL PAGAMENTO**”, nella colonna “*Sezione*” è indicato il codice “**EL**”, mentre in ogni riga il contribuente deve:

- nello spazio “codice ente”, inserire il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri;
- nello spazio “ravv.”. barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
- nello spazio “numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nello spazio “anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “ravv.”, specificare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata;
- nello spazio “importi a debito versati”, indicare l’importo a debito dovuto.

Lo spazio “rateazione” deve essere compilato indicando il numero della rata in pagamento, seguito dal numero complessivo delle rate in cui è suddiviso il pagamento stesso. Ad esempio, nel caso in cui il pagamento è suddiviso in due rate e si procede al versamento della prima rata, indicare “0102”. Se il pagamento avviene in unica soluzione indicare 0101.